



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

Città Metropolitana di Napoli

Settore V | Contenzioso, personale, demografici e servizi istituzionali

Determinazione n. 1002 del 15/10/2026

Oggetto: Elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Impegno spesa per competenze dovute ai componenti dell'Ufficio Centrale Elettorale.

Il Responsabile *ad interim* del V Settore "Affari Generali"

Premesso che:

- con decreto del Prefetto della Provincia in data 09 marzo 2026 sono stati convocati i comizi per i giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, per lo svolgimento dell'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;
- l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del Sindaco avrà luogo nei giorni di domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026.

Considerato che:

- il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, disciplina la costituzione e le competenze dell'Ufficio Centrale Elettorale per l'elezione del Consiglio Comunale;
- l'art. 71 del predetto D.P.R. n. 570/1960, come modificato dall'art.10 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, prevede quanto segue: "1. L'ufficio centrale è presieduto dal presidente del tribunale o da altro magistrato delegato dal presidente ed è composto di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.
- 2. Il presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio".

Considerato altresì che:

- la Legge 13 marzo 1980 n.70, agli artt.2 e 3 riporta i compensi giornalieri da liquidare ai componenti dell'Ufficio Centrale per l'Elezione del Consiglio Comunale, pari ad € 61,97 al Presidente ed € 41,32 ai restanti componenti;
- segnatamente l'art. 2 dispone: "1. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, semprechè il comune abbia più di una sezione elettorale, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché a ciascun componente, escluso il presidente, ed

al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del citato testo unico, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi;

- Per l'elezione dei consigli circoscrizionali è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.*
- Ai presidenti degli uffici centrali di cui ai commi 1 e 2 spettano un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto all'articolo 1.*
- Ai segretari degli uffici centrali è, inoltre, corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita”;*

• segnatamente l'art.3 dispone: “1. A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dell'ufficio centrale per il referendum e degli uffici provinciali per il referendum di cui agli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonché degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000.

• Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'Amministrazione predetta.

• Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al comma 1, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita”;

- l'art. 3 bis della medesima Legge dispone che gli importi di cui agli artt. 2 e 3 sono rivalutati a partire dal mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti dalla Legge 4 aprile 1985 n.117;*

Richiamate:

- la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.150/E della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'11.04.2008 relativa al trattamento fiscale degli onorari corrisposti ai componenti dell'Ufficio Centrale Elettorale;*
- le circolari in materia secondo le quali al Presidente ed al Segretario dell'Ufficio Centrale Elettorale, spetta, se dovuto, il rimborso delle spese di trasferta ed è consentito l'utilizzo del mezzo proprio per le trasferte del Presidente e del Segretario, in considerazione della particolare rilevanza politica e sociale che rivestono le consultazioni;*

Precisato altresì che:

- i compensi dovuti ai componenti dell'Ufficio Centrale rientrano nelle disposizioni di cui all'art. 50 comma 1 lett.f) del DPR 22 dicembre 1986 n. 917;*

- come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 10 luglio 2004, n.24/E in base alla nuova formulazione della norma i compensi dovuti vengono attratti nella sfera dei compensi percepiti per il lavoro principale svolto dal soggetto interessato

Preso atto che con decreto del presidente del Tribunale di Napoli Nord n. 63 del 13.04.2026, ai sensi dell'art. 71 del TU n.570/1960 e *smi* è stato costituito l'Ufficio centrale composto da:

- un Presidente effettivo;
- un Segretario;
- sei componenti effettivi;
- quattro componenti supplenti.

Ritenuto:

- obbligatorio e necessario assicurare la copertura finanziaria dei compensi legalmente spettanti ai componenti dell'Ufficio Centrale Elettorale per le giornate di effettiva partecipazione ai lavori, trattandosi di spesa imposta dalla disciplina elettorale e non dipendente da una scelta discrezionale dell'Ente;
- che le attività dell'Ufficio Centrale Elettorale si sono svolte dal 26 maggio al 15 luglio 2026, per 51 giorni complessivi, e che, secondo le risultanze delle presenze da conservare nel fascicolo istruttorio, il Presidente, il Segretario e i sei componenti effettivi hanno partecipato ai lavori per 51 giornate ciascuno, anche nei giorni di sabato e domenica; occorre pertanto garantire la copertura della spesa per:
 - € 100,83 al giorno per il Presidente;
 - € 67,23 al giorno per il Segretario ed i 6 componenti effettivi.

Visto l'articolo 80, comma 1, del D.lgs. n. 118/2011, ai sensi del quale dal gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visti gli articoli da 183 a 185, nonché l'articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione della spesa;

Richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 4 del 10/03/2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il *Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028*;

Tenuto, altresì, conto che:

- in occasione delle consultazioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, erano stati assunti precedenti impegni di spesa per fronteggiare le spese elettorali generali, organizzative e di funzionamento ma tali provvedimenti non contemplavano, tuttavia, una specifica e sufficiente copertura delle competenze spettanti ai componenti dell'Ufficio Centrale Elettorale;
- nel Bilancio di previsione finanziario 2026/2028, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 4 del 10 marzo 2026, non risultavano disponibili stanziamenti adeguati a sostenere integralmente tale distinta e obbligatoria voce di spesa;

Considerato inoltre che:

- l'Ufficio Centrale Elettorale, costituito dall'autorità giudiziaria ai sensi della vigente legislazione, svolge funzioni necessarie nell'ambito del procedimento elettorale; per le giornate di

effettiva partecipazione alle relative operazioni, ai soggetti aventi diritto spettano gli onorari stabiliti dalla legge 13 marzo 1980, n. 70, e dalle disposizioni applicabili;

- il pagamento dei predetti compensi costituisce un adempimento dovuto in presenza dei relativi presupposti normativi e documentali, e non una spesa facoltativa rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione; la carenza dello stanziamento iniziale non fa venir meno, di per sé, il diritto alle spettanze legittimamente maturate;

Rilevato che:

- la ricognizione del fabbisogno elettorale ha evidenziato che la copertura prevista per le spese generali non era sufficiente a finanziare anche gli onorari dell'Ufficio Centrale Elettorale, rendendo indispensabile un'integrazione delle risorse sul pertinente capitolo di bilancio;
- la mancata previsione originaria di una disponibilità finanziaria adeguata per questa specifica tipologia di competenze ha comportato la necessità di attivare il procedimento di variazione del bilancio prima di procedere alla registrazione dell'ulteriore impegno;

Ritenuto pertanto necessario integrare la copertura finanziaria delle spese elettorali con uno specifico impegno di € 29.143,44, destinato esclusivamente agli onorari del Presidente, del Segretario e dei sei componenti effettivi dell'Ufficio Centrale Elettorale, evitando duplicazioni rispetto agli impegni già assunti e facendo salva la successiva liquidazione sulla base della documentazione delle presenze e delle spettanze;

Dato atto che, con deliberazione n. 37 dell'8 ottobre 2026, è stata approvata una variazione urgente al Bilancio di previsione finanziario 2026/2028, finalizzata ad assicurare la necessaria disponibilità finanziaria per i compensi spettanti ai componenti dell'Ufficio Centrale Elettorale;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. n.267/2000.

Visto altresì l'art. 107 e 109 comma 2 del d. lgs. n.267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti di settore e di servizio;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

A. DI PRENDERE ATTO di tutto quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con particolare riguardo alla natura obbligatoria delle spettanze dell'Ufficio Centrale Elettorale, alla mancata adeguata previsione iniziale di bilancio e alla conseguente necessità di integrazione dello stanziamento.

B. DI IMPEGNARE, a integrazione della copertura delle spese relative alle consultazioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, sul capitolo n. 11001 del Bilancio di previsione 2026/2028, esercizio finanziario 2026, la somma complessiva di € 29.143,44 (ventinovemilacentoquarantatre/44), destinata alle competenze obbligatoriamente spettanti ai componenti dell'Ufficio Centrale Elettorale, nei limiti delle somme non già coperte da precedenti impegni e nel rispetto della disciplina contabile applicabile.

C. DI DARE ATTO CHE:

- la spesa oggetto del presente provvedimento è a completo carico del bilancio dell'Ente ed è destinata a competenze derivanti da funzioni elettorali previste dalla legge;
- l'adozione dell'ulteriore impegno si rende necessaria in ragione dell'insufficienza dello stanziamento originario per questa specifica voce di spesa e dell'intervenuta variazione urgente di bilancio n. 37 dell'8 ottobre 2026.

- D. DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147- bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso dalla scrivente unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
- E. DI DARE ATTO** che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal vigente Regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile, da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
- F. DI DARE ATTO** che il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 4 e ss. della L. 07/08/1990 n. 241 è la Dott.ssa Maria Clara Napolitano e che non sussistono cause di incompatibilità ai sensi del Codice di comportamento dell'Ente e alla vigente normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza (L. n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013).
- G. DI DARE ATTO** che ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.L. n.78 convertito in L. n. 102/2009, la spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli della finanza pubblica.
- H. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza.
- I. DI DARE ATTO CHE** avverso il presente provvedimento sarà possibile proporre ricorso nei termini di Legge.
- J. DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Melito di Napoli per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

Il Responsabile *ad interim* del V Settore "*Affari Generali*"

Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Clara Napolitano

Determina N. 1002

Oggetto Determina: Elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Impegno spesa per competenze dovute ai componenti dell'Ufficio Centrale Elettorale.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(art. 147bis – D.L.vo 18.08.2000 n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in ordine all'azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

Il Responsabile del Settore
f.to Maria Clara Napolitano
Firmato digitalmente